



COMUNE DI LIBRIZZI

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE



Piazza Catena - C.A.P. 98064
P.I. 00482300837
FAX: 0941/367029-32043
C.F. 86000250836
Tel. 0941/32015 - 32022 - 32281 - 367027 - 367028

ORDINANZA SINDACALE N° 23 del 04.06.2010

Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e successive modifiche e integrazioni

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e private e dei beni esposti.

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dei perimetri urbani, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante la stagione estiva 2007 e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale.

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773.

Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l'art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".

Vista la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A."

Visto il DPCM del 27/07/2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che dichiarava lo stato di emergenza sino al 30/09/2007.

Vista l'OPCM n° 3606 del 28/08/2007 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".

Vista l'OPCM n° 3624 del 22/10/2008 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".

Visto il DPCM del 23 ottobre 2007 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che prorogava lo stato di emergenza al 31/03/2008.

Visto il DPCM del 01/04/2008 recante " Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che prorogava lo stato di emergenza al 30/09/2008.

Atteso che i sopraccitati D.P.C.M. e O.P.C.M. , anche se riferiti ad eventi specifici verificatesi nel corso dell'anno 2007, il loro contenuto si ritiene attuale e applicabile relativamente alla parti sulla prevenzione , previsione e mitigazione del rischio incendi;

Visto il Decreto n° 2 del 18 ottobre 2007 emesso dal Commissario Delegato, dott. Giudo Bertolaso, nominato con l'OPCM n° 3606/2007, relativamente alla pianificazione del rischio di incendi d'interfaccia.

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa del Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale".

Vista la Determinazione Sindacale n° 29 del 22 aprile 2008 con la quale è stato costituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e sono stati nominati i Responsabili per le funzioni di supporto.

Vista la Determinazione Sindacale n° 30 del 22 aprile 2008 con la quale è stato aggiornato il Nucleo Comunale di Protezione Civile.

Vista la Determinazione Sindacale n° 37 del 15 maggio 2008 con la quale è stata approvata la Pianificazione di emergenza relativa al rischio di incendi di interfaccia.

Visto il Piano di cui sopra redatto dall'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

Vista la Determina Sindacale n° 18 del 28.04.2010 con la quale è stato aggiornato il gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile;

Visto il D.D.G. n° 348 del 11.05.2009, del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, di iscrizione al registro Regionale di Protezione Civile del gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

Visto il Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura , nei periodi di massima pericolosità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 16.04.1998, esecutiva ai sensi di Legge, che è applicabile sul territorio Comunale nelle more dell'adeguamento alle intervenute normative.

Visto il Decreto del Presidente della regione Siciliana 04.06.2008 relativo " direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura".

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno 2010 ed il 15 Ottobre 2010 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali , Provinciali, Poderali , Interpoderali ecc ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli o altro;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
- di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc.;
- bruciare stoppie , materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità , in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesso verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i

responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesso aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **15 Giugno 2010**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 50,00. La fascia di rispetto resta individuata in metri 50,00 all'esterno della delimitazione dei centri urbani, di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale n° 133 del 12.05.1994, e per un raggio di metri 50,00 per gli immobili isolati.

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente essere autorizzato e stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, artigianale o altro, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie o ad altre lavorazioni agricole, hanno l'obbligo, durante le trebbiature e le altre lavorazioni agricole, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

Art. 8

Restano valide ed applicabili le disposizioni del vigente regolamento sulle modalità d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 16.04.1998, che non contrastano con la presente Ordinanza;

SANZIONI

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada.
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà elevata una sanzione pecuniaria di **euro 150,00**;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno 2010 al 15 Ottobre 2010**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le sanzioni di cui al Regolamento sulle modalità d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 16.04.1998 non in contrasto o non contemplate dalla presente Ordinanza.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - **Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)**
 - **Corpo Forestale (Tel. 1515)**
 - **Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0941/32022-32281-367027-367028)**
 - **Arma Carabinieri (Tel. 112)**
 - **Questura (Tel. 113)**

DISPONE

- Che la presente Ordinanza decorre dal **15 giugno 2010** a tutto il **15 ottobre 2010** e può essere prorogata per particolari condizioni atmosferiche;
- Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune (<http://www.comune.librizzi.me.it>).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell' esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa; all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina - Prefettura di Messina, alla Questura di Patti, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Messina, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Messina, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Messina, alla Provincia Regionale di Messina, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Comandante della Stazione Carabinieri di Librizzi, al Comandante del Distaccamento Forestale di Patti, al Comando di Polizia Municipale di Librizzi ed al responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Dalla Residenza Municipale 03.06.2010

IL SINDACO
(ing. Renato CILONA)